

Approvazione di modifica sostanziale, ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. n. 152/06, costituita da un impianto di trattamento chimico fisico del percolato a servizio di una discarica per inerti

T.A.R. Lazio - Roma, Sez. I *quater* 28 agosto 2017, n. 9439 - Mezzacapo, pres.; Marzano, est. - Comune di Magliano Romano (avv. Cammarone) c. Regione Lazio (avv. Ricci) ed a.

Sanità pubblica - Approvazione di modifica sostanziale, ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. n. 152/06, costituita da un impianto di trattamento chimico fisico del percolato a servizio di una discarica per inerti.

(Omissis)

FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso iscritto al n. 7501/2016 R.G. il Comune di Magliano Romano ha impugnato la determinazione della Regione Lazio del 31 marzo 2016 n. G03100 avente ad oggetto: IDEA 4 S.r.l. - Approvazione di modifica sostanziale ai sensi dell'art. 208 D.Lgs. 152/2006 costituita da un impianto di trattamento chimico fisico del percolato a servizio della discarica per inerti sita in località Monte della Grandine nel territorio comunale di Magliano Romano.

1.1. Il Comune ricorrente espone i fatti di causa, dei quali vanno segnalati i passaggi che seguono.

In data 14 agosto 2014, la società Idea 4 S.r.l. presentava alla Provincia di Roma — Dipartimento IV "Servizi di Tutela Ambientale", formale istanza di autorizzazione per la realizzazione di un impianto trattamento chimico-fisico del percolato per rifiuti non pericolosi.

In data 25 novembre 2014, la Provincia di Roma comunicava la propria incompetenza in materia, in quanto si trattava di impianto connesso alla discarica di rifiuti inerti già autorizzata con determinazione n. A0698 del 6 agosto 2013 dalla Regione Lazio.

In data 6 maggio 2015 Idea 4 S.r.l. presentava nuovamente l'istanza di autorizzazione ex art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 alla Regione Lazio — Area Ciclo Integrato Rifiuti specificando nell'istanza di aver effettuato "alcune precisazioni e piccole modifiche rispetto al progetto presentato alla Provincia rendendolo sostanzialmente invariato a quello che ha ottenuto pare di esclusione di V.I.A." con determinazione dirigenziale della Regione Lazio n. G11128 del 31 luglio 2014. Con nota del 5 maggio 2015 il Responsabile del Servizio Ambiente del Comune di Magliano Romano chiedeva alla Regione di chiarire alcuni punti, prima della Conferenza di servizi indetta per il 10 giugno 2015, tra i quali il perché l'intervento non sia stato sottoposto a V.I.A. trattandosi in realtà di una modifica sostanziale ad una discarica di rifiuti inerti con capacità complessiva superiore ai 100.000 m3.

In data 14 ottobre 2015 la Regione Lazio - Area Qualità dell'Ambiente e Valutazione Impatto Ambientale confermava la pronuncia di non assoggettabilità del progetto alla valutazione di impatto ambientale, rilasciata con determinazione dirigenziale n. G11128/2014, evidenziando che "qualsiasi modifica di tipo impiantistico di occupazione di nuove superfici, di ampliamento di quantitativi di codici CER, di nuovi punti emissivi e scarichi idrici e qualsiasi altra modifica che determini un diverso quadro di impatto verso il contesto ambientale rispetto a quanto già valutato nell'ambito del procedimento di verifica di assoggettabilità a V.I.A., determina una nuova sottoposizione alla procedura ex art. 20 del D.Lgs. n. 152/2006".

In data 1 dicembre 2015, con determinazione n. G14890, la Regione Lazio concludeva il procedimento amministrativo con esito positivo e in data 31 marzo 2016, con determinazione G03100, autorizzava in favore di Idea 4 la modifica sostanziale ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, costituita da un impianto di trattamento chimico-fisico del percolato a servizio della discarica per inerti sita in località Monte della Grandine.

1.2. Premessi cenni sull'interesse e la legittimazione a ricorrere del sindaco, il Comune ricorrente in ricorso formula tre motivi, di seguito sintetizzati, con cui deduce violazione delle Direttive 85/337/CE, 97/11/CE, 2011/92/UE, 2014/52/UE concernenti la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, del D.Lgs. n. 4/2008 e degli artt. 6 e 208 del D.Lgs. n. 152/2006, del D.Lgs. n. 36/2003, del Piano Gestione Rifiuti del Lazio approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale 18 gennaio 2012, n. 14 e del D.P.C.M. del 27 dicembre 1988, eccesso di potere e difetto di istruttoria, errore nei presupposti, contraddittorietà, illogicità manifesta.

1) La determinazione impugnata sarebbe illegittima in quanto la Regione avrebbe autorizzato l'impianto in contrasto con la vigente normativa in materia di V.I.A. (punto 9 lettera d) dell'Elenco A - Allegato III del D.Lgs. n. 152/2006) che prevede l'obbligo della valutazione di impatto ambientale anche per i progetti di discariche di rifiuti speciali non pericolosi, ad esclusione delle discariche di inerti con capacità sino a 100.000 m3.

Nel caso di specie la discarica di Monte Grandine ha una capacità autorizzata di circa 890.000 mc, dunque doveva obbligatoriamente essere sottoposta al V.I.A..

2) Nel decidere di non sottoporre a V.I.A. il progetto di realizzazione dell'impianto di trattamento del percolato, l'Autorità competente si sarebbe limitata alla lettura della Relazione Tecnica depositata da Idea 4, senza considerare la sensibilità ambientale dell'area geografica ove è ubicata la discarica in cui, a breve distanza, c'è il centro abitato del Comune di Magliano Romano, quindi le scuole e l'impianto sportivo nonché il Parco Naturale di Vejo, istituito con L.R. n. 29 del 6 ottobre 1997, che rientra tra le aree protette.

3) Non sarebbero state identificate e valutate le possibili alternative al progetto stesso, compresa la sua non realizzazione, onde evitare interventi che causino sacrifici ambientali superiori a quelli necessari al soddisfacimento dell'interesse sotteso all'iniziativa.

Non si comprenderebbe il motivo per il quale si decida di affiancare una discarica di rifiuti inerti con un impianto di trattamento chimico-fisico del percolato, con notevole esborso di denaro, laddove la vigente normativa prevede che gli impianti di raccolta e gestione del percolato sono previsti per le discariche di rifiuti pericolosi e non pericolosi e non anche per quelle di inerti.

Infatti i rifiuti inerti, ossia quei rifiuti solidi che non subiscono alcuna trasformazione fisica, chimica o biologica significativa, non si dissolvono, non bruciano né sono soggetti ad altre reazioni fisiche o chimiche, non sono biodegradabili e, in caso di contatto con altre materie, non comportano effetti nocivi tali da provocare inquinamento ambientale o danno alla salute umana.

Dunque non si comprenderebbe il perché di tale costoso impianto atteso che la discarica di Monte Grandine è autorizzata a ricevere esclusivamente rifiuti inerti, tenuto altresì conto che, con sentenza n. 5275/2016 del 5 maggio 2016, il T.A.R. Lazio, Sez. I Ter, ha annullato la determinazione n. G09137 del 22 luglio 2015, con la quale la Regione autorizzava Idea 4 S.r.l. all'ingresso in discarica di ulteriori 21 codici CER, ovvero fanghi prodotti da diversi processi.

1.3. Si sono costituite in giudizio la Regione Lazio e la controinteressata IDEA 4 per resistere al gravame.

La Città Metropolitana di Roma ha depositato la procura *ad litem*.

La Regione Lazio, in sintesi, ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per omessa impugnazione del presupposto provvedimento, autonomamente lesivo, con cui è stata chiusa con esito positivo la conferenza di servizi (determinazione G13890 del 1 dicembre 2015) nonché per omessa impugnazione del parere area V.I.A. della Regione, in data 15 ottobre 2015, che ha confermato il precedente provvedimento del 31 luglio 2014 di esclusione da V.I.A. del progetto riguardante l'impianto di trattamento fisico chimico del percolato.

Nel merito ha dedotto l'infondatezza del ricorso, adducendo argomentazioni ritagliate su quelle svolte in altri giudizi avverso il medesimo atto, ma non pertinenti rispetto alle censure formulate dal ricorrente.

Ha, infatti, in estrema sintesi obiettato:

- che l'impianto è destinato a trattare solo il percolato, che si forma nella discarica di rifiuti inerti esistente, a causa delle piogge, con un procedimento fisico-chimico che separa le sostanze inquinanti (da avviare a smaltimento in altro sito) dai liquidi che, in quanto acqua depurata, rappresentano non un rifiuto liquido ma un refluo che, dunque, correttamente viene scaricato nel corpo idrico superficiale Fosso Monte Pizio;

- che l'impianto, perciò, in quanto connesso con continuità alla discarica è un impianto di trattamento reflui e non di gestione rifiuti;

- che, per assicurare che vengano rispettati i valori di concentrazione previsti dall'all. 5 alla parte III del D.Lgs. 152/2006, il gestore è tenuto ad effettuare i monitoraggi di controllo, mentre l'ARPA è tenuta a verificare periodicamente il funzionamento dell'impianto;

- quanto al dubbio circa il fatto che il Fosso di scarico sia asciutto, la richiedente ha presentato la relazione idrogeologica da cui risulta che il Fosso di Monte Pizio ha portata d'acqua per oltre 120 giorni l'anno, sicché non era necessaria ulteriore istruttoria;

- che l'impianto è stato sottoposto a procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A. che è stata esclusa con nota G11128 del 31 luglio 2014 e confermata con nota 551767 del 14 ottobre 2015, nella quale si evidenziano i casi in cui sarebbe necessaria una nuova sottoposizione a V.I.A..

La Regione ha ulteriormente eccepito l'improcedibilità del ricorso per mancata impugnazione del provvedimento di presa d'atto del collaudo e di messa in esercizio dell'impianto del 12 agosto 2016.

La stessa eccezione è stata sollevata dalla controinteressata Idea 4 S.r.l..

1.4. In vista della trattazione del merito le parti costituite hanno depositato memorie conclusive e repliche.

Con ordinanza n. 1616 del 1 febbraio 2017 la Sezione, rilevata la pendenza di diversi ricorsi che, sebbene diretti a censurare atti differenti susseguirsi nel tempo, ineriscono all'unica complessa questione concernente l'autorizzazione relativa alle modalità di funzionamento della discarica di Magliano romano e al connesso impianto di trattamento del percolato, ne ha disposto la trattazione congiunta in un'unica udienza.

All'udienza pubblica dell'11 luglio 2017, la causa, chiamata congiuntamente ad altre riguardanti nel complesso l'impianto di Monte della Grandine, è stata trattenuta in decisione.

2. Preliminarmente va disattesa l'eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso per omessa impugnazione della determinazione conclusiva della conferenza dei servizi.

Invero, nel procedimento di rilascio delle autorizzazioni disciplinato dall'art. 208, D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, unico soggetto competente a provvedere è la Regione, il cui provvedimento finale di approvazione ed autorizzazione assorbe e sostituisce ogni altra specifica manifestazione di volontà decisoria di altri soggetti istituzionali competenti in via ordinaria, il cui ruolo viene fisiologicamente ridotto a quello di meri interlocutori procedurali (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 1 aprile 2015, n. 1883).

La Conferenza di servizi che precede la decisione finale ha natura istruttoria; pertanto, il provvedimento autorizzatorio deve imputarsi alla P.A. che lo adotta, (cfr. T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. I, 27 gennaio 2012, n. 200); la Conferenza di servizi rappresenta, infatti, uno strumento di mera emersione e comparazione di tutti gli interessi coinvolti (T.A.R. Emilia-Romagna, Parma, 24 giugno 2015, n. 196).

3. Per analoghe ragioni deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione del parere area V.I.A. della Regione, in data 15 ottobre 2015, che ha confermato il precedente provvedimento del 31 luglio 2014 di esclusione da V.I.A. del progetto riguardante l'impianto di trattamento fisico chimico del percolato, dal momento che si tratta di atti endoprocedimentali, tutti confluiti nell'unico provvedimento finale impugnato.

4. Non può essere, invece, superata l'eccezione di improcedibilità del ricorso per omessa impugnazione della determinazione di presa d'atto del collaudo e di autorizzazione alla messa in esercizio dell'impianto.

Invero, dall'eventuale annullamento del provvedimento che autorizza la modifica sostanziale dell'impianto la parte ricorrente non potrebbe trarre alcuna utilità, dovendosi escludere qualsivoglia effetto caducante sulla determinazione di presa d'atto del collaudo di un impianto non autorizzato: provvedimento autonomamente lesivo, non impugnato.

5. Per completezza il Collegio osserva che il ricorso è comunque inammissibile.

Invero il primo motivo è diretto a censurare il diverso e precedente provvedimento di autorizzazione della discarica, divenuto ormai inoppugnabile.

Il secondo e il terzo motivo sono inammissibili per genericità.

Con il secondo motivo, pur censurando la mancata sottoposizione a V.I.A. del progetto, il Comune si limita a lamentare genericamente che non si sarebbe tenuto conto della distanza dal centro abitato e da altri luoghi sensibili.

Doglianza inammissibile, che si risolve in una petizione di principio così come formulata, in quanto non considera che *in loco* e alla stessa distanza insiste già la discarica per inerti, al cui servizio è destinato l'impianto di trattamento del percolato.

Il terzo motivo è inammissibile perché, pur sollevando perplessità in ordine alla utilità di un impianto per il trattamento di percolato al servizio di una discarica per inerti, che non produce percolato se non in misura esigua, è tuttavia espresso in forma dubitativa, senza indicare in concreto quali siano i profili di illegittimità dell'atto ma impingendo, piuttosto, nel merito di scelte amministrative, comunque connotate da ampia discrezionalità.

Conclusivamente, per quanto precede, il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

6. Le spese del giudizio possono eccezionalmente compensarsi, tenuto conto dell'entità e della pertinenza delle difese svolte da tutte le parti.

(*Omissis*)